

COMUNE DI ZOVENCEDO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall' art.106 all'art.116 del Codice Civile.

Il matrimonio è di norma celebrato dal Sindaco o suo delegato, oppure a richiesta degli interessati, può essere celebrato da un delegato tra le figure previste dal 3° comma, dell'art. 1, del D.P.R. 396/2000.

Il matrimonio è un istituto obbligatorio a carico del Sindaco quale Ufficiale di Governo che ne garantisce la celebrazione durante il normale orario di lavoro del personale comunale.

In caso di richiesta di celebrazione al di fuori dell'orario di lavoro nei giorni prefestivi e festivi, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento in quanto il servizio è tra quelli facoltativi, non rientrante tra i servizi pubblici essenziali per il quale si intende richiedere un contributo da parte degli utenti a norma dell'art. 43 della legge 449/1997.

Qualora l'orario settimanale di lavoro preveda la settimana corta con rientri pomeridiani, il giorno di sabato, ai fini del pagamento delle spese di celebrazione è considerato Giorno Feriale fuori dell'orario di servizio, come indicato all'art.4.

Art. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita, per i soli residenti, quando viene svolto all'interno del Palazzo Comunale, Via Roma 6, durante il normale orario di lavoro.

Art. 3

LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale, così come individuata nelle varie sale e spazi pubblici di pertinenza preposti da delibera di Giunta Comunale

Art. 4

ORARIO DELLA CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili, in via ordinaria, sono celebrati durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile che si articola dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle 18.30 del martedì

2. La celebrazione richiesta in orari diversi, nei giorni feriali o festivi, o per la quale sono forniti servizi aggiuntivi, è subordinata alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione, della sala matrimoni e degli spazi attigui, nonché al versamento dell'apposita tariffa stabilita da apposito provvedimento di Giunta Comunale;

3. Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese nelle giornate di sabato e domenica durante tutto il mese di agosto ed in occasione delle seguenti festività:

- 1° e 6 Gennaio;
- Domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo);
- 25 Aprile;
- 1° Maggio;
- 15 Agosto;
- 1° Novembre;
- 8 - 25 - 26 e 31 Dicembre

Art. 5

CELEBRAZIONE RICHIESTA DA ALTRO UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile, l'Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune, competente per legge, può richiedere la celebrazione del matrimonio in questo Comune, per motivi di convenienza e necessità, rappresentata dai nubendi.

Art. 6

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta relativa all'utilizzo della sala deve essere inoltrata all'Ufficio dello Stato Civile almeno 30 (trenta) giorni prima della data del matrimonio, da parte di uno dei due sposi contestualmente alla presentazione della richiesta di pubblicazione o di celebrazione per delega di cui all'art. 4 del presente regolamento. L'Ufficio dello Stato Civile accerterà la disponibilità della sala e ne darà comunicazione agli sposi.
2. La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno all'Ufficio dello Stato Civile la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa.
3. Il pagamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale, previo ritiro dell'apposita reversale di incasso presso l'Ufficio Ragioneria del Comune e/o tramite bollettino di c/c postale o bonifico bancario, con indicazione della causale: «*Prenotazione Sala per Matrimonio Civile*».
4. La ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni lavorativi antecedenti la celebrazione del matrimonio.

Art. 7

ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente rimossi.
2. Non è in alcun modo consentito, al termine della cerimonia, disporre della sala per rinfreschi, catering, ecc.
3. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
4. E' severamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli, stelle filanti, ecc. nella sala matrimoni, è consentita nell'atrio antistante e nel cortile interno, previo impegno da parte degli sposi a provvedere alla pulizia degli stessi. A tal fine, i nubendi-richiedenti sono tenuti ad informare gli invitati alla cerimonia.
5. Il Comune di Zovencedo si intende sollevato da ogni responsabilità riguardo alla custodia degli arredi o addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.

Art. 8

DANNI - RESPONSABILITÀ

1. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato al soggetto identificato ai sensi dell'art. 5 comma 1 del presente regolamento (soggetto richiedente), salvo identificazione del diretto responsabile.

Art. 9

TARIFFE

1. Per l'utilizzo della Casa Comunale saranno applicate le tariffe stabilite da apposita delibera di Giunta Comunale comprensive di I.V.A.

Art. 10

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio dello Stato Civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti, previo appuntamento da concordarsi con l'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 11

SERVIZI NON EROGATI

1. Qualora il servizio non venisse prestato, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale della somma corrisposta.

2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 12

CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- a) il Codice Civile;
- b) il D.P.R. 3 novembre 2000, n° 396;
- c) il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- d) lo Statuto Comunale.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a partire dalla data di pubblicazione del presente regolamento all'Albo Pretorio on line del Comune.